



LA RETTRICE

D.R. n. 1150/2024

- VISTO l'art. 27 della Legge Regionale del Lazio n.16/96;
- VISTO l'art.19 della legge n. 240 del 30.12.2010, modificata con Decreto Legge n. 5 del 9.02.2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n.35 del 4.04.2012;
- VISTO l'art.9, comma 2 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
- VISTO il D.M. n. 226 del 14.12.2021 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 308 del 29.12.2021 ed entrato in vigore il 13.01.2022;
- VISTA la Legge n. 33 del 12.04.2022;
- VISTO il D.M. 930 del 29.07.2022 e successive FAQ del 10.10.2022, del 12.01.2023, del 01.03.2024 e del 09.04.2024;
- VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n.1248/2023 prot. n. 45509 del 19.05.2023;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 47/2022 dell'8.03.2022;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 76/2022 del 15.03.2022;
- VISTA la Legge n. 33 del 12.04.2022;
- VISTE le Linee Guida per l'Autovalutazione e la Valutazione del Sistema di AQ negli Atenei, approvate con Delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR n. 26 del 13 febbraio 2023 (AVA 3);
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 53/2023 del 7.03.2023;
- VISTO il D.D. n. 1619/2023 di modifica delle competenze delle competenze delle singole Aree dirigenziali;
- VISTE le note esplicative di DiSCo Lazio prot. n. 3363 del 14.04.2023 e prot. n. 11009 del 12.12.2023;
- VISTA la deliberazione n. 129/24 assunta dal Senato Accademico nella seduta del 15.05.2024;



CONSIDERATA la necessità di adeguare il Regolamento in materia di dottorato di ricerca alle intervenute modifiche normative

DECRETA

La modifica del “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca” nei punti di seguito elencati:

- l'art. 5 è **modificato e integrato** come segue: co. 2, *“Il Team Qualità e il Nucleo di Valutazione di Ateneo, ciascuno per le proprie competenze, definiscono criteri e indicatori e promuovono sistemi di monitoraggio, autovalutazione e valutazione, con particolare riferimento a: a) la permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento, anche avvalendosi delle indagini di valutazione del Corso di Dottorato di cui all'art.16 co. 11 del presente Regolamento; b) la previsione di un sistema di ascolto dei dottorandi anche attraverso la rilevazione e l'analisi delle loro opinioni; c) il funzionamento complessivo del Corso e l'efficienza rispetto alle risorse impegnate; d) la formazione dei dottorandi; e) il livello di internazionalizzazione; f) le attività di ricerca dei dottorandi; g) gli indicatori quantitativi e qualitativi individuati per i Corsi di Dottorato; h) gli esiti occupazionali; i) il numero di borse aggiuntive attivate mediante convenzioni ovvero ottenute grazie alla partecipazione a bandi competitivi regionali, nazionali o internazionali.”;*
Co. 3: *“È attivata presso ciascun Corso di Dottorato una Commissione di Gestione dell'Assicurazione Qualità (CGAQ) nominata dal Collegio di Dottorato, composta dal Coordinatore, da una rappresentanza del Collegio, dal referente amministrativo, se presente, e/o altro personale Tecnico-Amministrativo coinvolto in attività di management didattico del Corso e da una rappresentanza dei dottorandi. La Commissione di Gestione dell'Assicurazione Qualità (CGAQ) ha funzioni di controllo e verifica della qualità delle attività dottorali e di monitoraggio dei*



- processi di Assicurazione Qualità. Concorre alle attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal Sistema AVA.”;*
- l’art. 6 bis, co. 6, lett. h), **è così modificato**: *“l’eventuale accoglimento, nei casi di frequenza congiunta con una scuola di specializzazione medica, della domanda di riduzione delle attività dottorali e di riduzione delle annualità di iscrizione al dottorato a un minimo di anni due, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica con il progetto dottorale.”;*
 - l’art. 8, co. 4, **è integrato** con la seguente frase: *“In caso di borse finanziate da enti terzi tale possibilità è subordinata all’assenso scritto degli stessi.”;*
 - l’art. 9 **è così riformulato**: co. 2: *“I dottorandi, titolari o non titolari di borsa di studio, sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e tenuti al pagamento della tassa regionale e al pagamento dell’imposta di bollo per ogni anno di iscrizione.”;*
Co 3: *“I dottorandi con un’invalidità riconosciuta non inferiore al 66% o con riconoscimento di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, o comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 sono esonerati dal pagamento della tassa regionale, ma non dal pagamento dell’imposta di bollo.”;*
Co. 4: *“In caso di mancato pagamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo entro la scadenza comunicata, la carriera e/o l’erogazione dei ratei della borsa di Dottorato è sospesa fino alla regolarizzazione della posizione amministrativa.”;*
 - all’art. 11, co. 1, l’espressione *“L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice (art. 13) [...] è integrata con l’espressione “ai soli fini dell’espletamento delle prove, fatte salve le successive verifiche di competenza dell’Amministrazione”;*
 - il comma 1, lett. a), dell’art. 14 **è spostato** all’art. 11, co. 4;
 - l’art. 14, co. 1, lett. a), **è così modificato**: *“I dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati con l’Ateneo e impegnati in attività di elevata*



qualificazione esclusivamente per i Corsi accreditati dal MUR come Dottorati industriali, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 226/21.”;

- l'art. 16, co. 11, **è così modificato**: “*Vige per tutti i dottorandi l’obbligo di partecipare alle indagini di valutazione del corso di Dottorato promosse durante e alla conclusione dello stesso.*”;
- l'art 16 bis, co. 5, **è integrato** con la lettera e): “*studenti stranieri in attesa di visto*” e con la seguente frase: “*In caso di contemporanea iscrizione, la richiesta di sospensione si deve applicare “contemporaneamente” a entrambi i corsi di studio.*”;
- l'art. 18, co. 10, “*Entro 15 giorni dalla discussione della tesi, il Dottore di ricerca ha l’obbligo di depositare una copia della stessa [...] è integrato* con l’espressione “*ad accesso aperto*”.”;
- l'art. 25 **è integrato** con il comma 2: “*Il dottorando che usufruisce della contemporanea iscrizione non può partecipare anche a un programma di dottorato in co-tutela.*”;
- l'art. 28, sulle norme transitorie, **è soppresso**.

Il “Regolamento in materia di Dottorato di ricerca”, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore sette giorni dopo la data di emanazione del Decreto Rettoriale.

Prot. n. 93496/2024 del 20.05.2024

F.to LA RETTRICE
Antonella Polimeni



REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO

Sommario

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Articolo 1 - Ambito di applicazione, principi generali e definizioni | 7 |
| Articolo 2 - Procedure per l'istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato ... | 8 |
| Articolo 3 – Convenzioni e consorzi | 10 |
| Articolo 4 - Requisiti per l'attivazione di Corsi di Dottorato..... | 11 |
| Articolo 5 - Sistema di valutazione e assicurazione della qualità (VAQ)13 | 13 |
| Articolo 6 - Organi dei Corsi di Dottorato | 14 |
| Articolo 6 bis - Il Collegio dei docenti | 14 |
| Articolo 6 ter - Il Coordinatore | 17 |
| Articolo 7 - Attività formative e competenze | 17 |
| Articolo 8 - Borse di studio | 20 |
| Articolo 9 - Contributi ed esoneri | 22 |
| Articolo 10 - Bando di concorso..... | 22 |
| Articolo 11 - Requisiti di accesso..... | 24 |
| Articolo 12 - Prove di ammissione | 25 |
| Articolo 13 - Commissioni giudicatrici per il concorso d'ammissione .. | 26 |
| Articolo 14 - Ammissione in sovrannumero..... | 27 |
| Articolo 15 - Incompatibilità, frequenza congiunta e divieti di cumulo .. | 28 |
| Articolo 16 – Diritti e doveri dei dottorandi..... | 29 |
| Articolo 16 bis – Esclusioni, sospensioni e proroghe..... | 31 |
| Articolo 17 - Rappresentanza dei dottorandi..... | 33 |
| Articolo 18 - Tesi di Dottorato..... | 34 |
| Articolo 19 – Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati | 35 |



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Articolo 20 – Commissioni esaminatrici per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca | 36 |
| Articolo 21 – Scuole di dottorato..... | 37 |
| Articolo 22 – Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione . | 38 |
| Articolo 23 – Dottorati di interesse nazionale | 39 |
| Articolo 24 - Cooperazione internazionale..... | 40 |
| Articolo 25 - Tesi di dottorato in co-tutela | 41 |
| Articolo 26 - Menzione di “Doctor Europaeus” | 42 |
| Articolo 27 - Dottorati internazionali | 42 |
| Articolo 28 - Disposizioni finali e decorrenza..... | 45 |



Articolo 1 - Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Sapienza Università di Roma ai sensi dell'art. 1 co. 1, 2 e 3 del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226.
2. Nell'organizzazione dei Corsi di Dottorato Sapienza si ispira ai principi della Carta europea dei ricercatori, al fine di garantire le condizioni migliori per favorire lo sviluppo, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico, nonché la formazione e lo sviluppo professionale dei dottorandi.
3. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "MUR": Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - b) "ANVUR": Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca;
 - c) "Università": Sapienza Università di Roma;
 - d) "Decreto": il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 recante il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei Corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei Corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati";
 - e) "Corso di Dottorato": costituisce il terzo livello della formazione universitaria, assicura la formazione alla ricerca scientifica e fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca, anche a livello internazionale, e attività professionali di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività; ha durata non inferiore a 3 anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 co. 5 del presente Regolamento;
 - f) "Scuola di dottorato": raccoglie al suo interno e organizza i Corsi di Dottorato partecipanti alla Scuola stessa con l'obiettivo di valorizzare le sinergie rese possibili dal contesto culturale comune ai singoli Corsi di Dottorato afferenti;
 - g) "Dottorando": status che si ottiene con l'iscrizione a un Corso di Dottorato e che decorre dalla data di inizio del corso e perdura fino al



conseguimento del titolo di dottore di ricerca, o all'esclusione dal corso o alla rinuncia allo stesso;

h) "Dottore di ricerca": titolo accademico conseguito in seguito alla frequenza di un Corso di Dottorato, previo superamento dell'esame finale;

i) "Ciclo di dottorato": insieme dei Corsi di Dottorato attivati in un determinato anno accademico;

j) "Accreditamento": procedura di cui agli artt. 4 e 5 del Decreto;

l) "Amministrazione": Settore Dottorato di ricerca – accreditamento, accordi e finanziamenti e Settore Dottorato di ricerca – corsi e carriere, competenti Uffici di supporto tecnico-amministrativo.

Articolo 2 - Procedure per l'istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato sono proposti, previa verifica dell'esistenza di adeguate risorse umane, infrastrutturali e finanziarie atte a garantirne la funzionalità e il controllo e monitoraggio delle attività ad esso connesse:

a) in caso di nuova istituzione, dai Dipartimenti;

b) in caso di rinnovo, dal Coordinatore (art. 6-ter), sentito il Collegio dei docenti del dottorato (art. 6-bis) e informato tempestivamente il Dipartimento.

2. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula devono corrispondere alle tematiche di ricerca e agli obiettivi formativi caratterizzanti il Corso di Dottorato, riferiti ad ambiti ampi e chiaramente definiti. Anche la composizione del Collegio di Dottorato deve corrispondere alle tematiche e agli obiettivi di cui al presente comma con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei docenti (art. 6 co. 2 del Decreto).

3. I Corsi di Dottorato sono istituiti dal Rettore con proprio decreto, su delibera del Senato Accademico, sentita la Commissione Istruttoria Dottorati di cui al successivo co. 4.

4. Le proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato sono valutate da una Commissione istruttoria, nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico. Tutti i componenti della predetta



Commissione debbono essere in possesso, al momento della designazione, dei seguenti requisiti: i ricercatori devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di prima e di seconda fascia, e quindi anche il Presidente, devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso, rispettivamente, alle funzioni di Commissario nelle procedure per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e per il ruolo di professore di prima fascia.

Il Rettore designa 3 componenti, di cui uno con le funzioni di Presidente tra i professori di ruolo; il Senato Accademico designa 18 componenti, 3 per ciascuna Macro-area. I componenti della fascia dei ricercatori possono essere indifferentemente a tempo indeterminato o a tempo determinato, fermo restando che questi ultimi decadono al momento della cessazione dei rispettivi contratti.

Il mandato di componenti della Commissione è di 3 anni, rinnovabile una sola volta. I Coordinatori dei Dottorati non possono far parte della Commissione.

5. Le proposte di istituzione/rinnovo sono presentate non oltre il 30 novembre di ogni anno e si adeguano, nel contenuto e nel formato, alle linee-guida approvate dal Senato Accademico e alla normativa vigente.

6. Entro il 15 aprile di ciascun anno, il Rettore, sentita la Commissione Istruttoria di cui al co. 4, sottopone al Senato Accademico una ripartizione, tra le proposte valutate meritevoli di accoglimento, dei posti e delle borse di studio rese possibili dagli stanziamenti di bilancio, dalle indicazioni ministeriali nel trasferimento dei fondi per le attività di dottorato e dalle esigenze di riequilibrio, stabilendo i criteri per l'assegnazione delle borse su base premiale.

7. I Corsi di Dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal MUR, su conforme parere dell'ANVUR, secondo le modalità indicate nell'art. 5 del Decreto.



Articolo 3 – Convenzioni e consorzi

1. I Corsi di Dottorato possono essere accreditati anche in convenzione con soggetti che abbiano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori scientifici di interesse per il Dottorato. Tali soggetti possono anche essere sede amministrativa dei corsi. In particolare i soggetti possono essere:

- a) altre Università italiane o Università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b) Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, accreditate ai sensi dell'art. 15 del Decreto, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

2. Gli accordi devono assicurare, relativamente a ciascun Corso di Dottorato, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso.

3. Nel caso di Corsi di Dottorato attivati ai sensi del presente articolo da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.



Articolo 4 - Requisiti per l'attivazione di Corsi di Dottorato

Sono requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei Corsi e delle sedi di Dottorato:

1. la composizione del Collegio dei docenti:
 - a) il Collegio dei docenti del dottorato è costituito, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, da un numero minimo di componenti, pari a 12 appartenenti a settori scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
 - b) il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo a tempo indeterminato o ricercatori a tempo determinato di Università o di Enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di Dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori o ricercatori degli Enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio dei docenti di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
 - c) i componenti dei collegi appartenenti a Università o Enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
 - d) fermo restando quanto previsto alle lettere a), b), c), possono far parte del Collegio di Dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o Enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato adeguatamente certificata dal Collegio;
 - e) i requisiti sopracitati si applicano anche ai Dottorati attivati ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.



2. la qualificazione scientifica del Coordinatore:
 - a) Il Coordinatore del Dottorato deve essere un professore in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.

3. il numero delle borse di dottorato:
 - a) la disponibilità, per ciascun ciclo di Dottorati da attivare, di un numero medio di almeno 4 borse di studio per Corso di Dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai Corsi di Dottorato attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo Corso di Dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a 3;
 - b) nel caso di Dottorati attivati ai sensi dell'art. 3 da due soggetti, ciascuno finanzia almeno 2 borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno 2 borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
 - c) possono essere banditi posti di Dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni 3 con borsa.

4. altri requisiti:
 - a) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - b) la previsione di attività formative come specificate all'art. 7 del presente Regolamento e attività di ricerca avanzata;
 - c) identificazione eventuale di curriculum con specifici obiettivi formativi e programmi delle attività formative di cui all'art. 7;
 - d) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;



e) la presenza di una pagina web, in italiano e in inglese, nel sito del Dipartimento cui afferisce il Corso di Dottorato, indicante chiaramente l'attività didattica programmata ed erogata, l'elenco dei docenti e dei dottorandi, le loro pubblicazioni ed una breve relazione annuale sull'attività svolta;

5. Contributo di funzionamento

L'Università determina l'ammontare del contributo di funzionamento a favore dei Corsi di Dottorato da utilizzare per la sostenibilità del Corso di Dottorato e per attività esclusivamente destinate al buon funzionamento del corso stesso, per coprire le esigenze di mobilità dei dottorandi e per far fronte alle spese connesse allo svolgimento dei concorsi di ammissione e delle prove finali.

6. L'Università determina l'ammontare delle risorse destinabili agli incarichi di tutoraggio ex L. 170/2003 e alla mobilità all'estero ex L. 389/1989.

Articolo 5 - Sistema di valutazione e assicurazione della qualità (VAQ)

1. I percorsi dottorali si realizzano nell'ambito di un sistema di valutazione e assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato al miglioramento continuo della qualità dell'ambiente di ricerca e della formazione dottorale, nonché della trasparenza e dell'efficacia delle procedure per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi, al fine di assicurare l'accreditamento e la reputazione nazionale e internazionale dei corsi.

2. Il Team Qualità e il Nucleo di Valutazione di Ateneo, ciascuno per le proprie competenze, definiscono criteri e indicatori e promuovono sistemi di monitoraggio, autovalutazione e valutazione, con particolare riferimento a:

a) la permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento, anche avvalendosi delle indagini di valutazione del Corso di Dottorato di cui all'art.16 co. 11 del presente Regolamento;



- b) la previsione di un sistema di ascolto dei dottorandi anche attraverso la rilevazione e l'analisi delle loro opinioni;
- c) il funzionamento complessivo del Corso e l'efficienza rispetto alle risorse impegnate;
- d) la formazione dei dottorandi;
- e) il livello di internazionalizzazione;
- f) le attività di ricerca dei dottorandi;
- g) gli indicatori quantitativi e qualitativi individuati per i Corsi di Dottorato;
- h) gli esiti occupazionali;
- i) il numero di borse aggiuntive attivate mediante convenzioni ovvero ottenute grazie alla partecipazione a bandi competitivi regionali, nazionali o internazionali.

È attivato presso ciascun Corso di Dottorato una Commissione di Gestione dell'Assicurazione Qualità (CGAQ) nominata dal Collegio di Dottorato, composta dal Coordinatore, da una rappresentanza del Collegio, dal referente amministrativo, se presente, e/o altro personale Tecnico-Amministrativo coinvolto in attività di management didattico del Corso e da una rappresentanza dei dottorandi.

La Commissione di Gestione dell'Assicurazione Qualità (CGAQ) ha funzioni di controllo e verifica della qualità delle attività dottorali e di monitoraggio dei processi di Assicurazione Qualità. Concorre alle attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal Sistema AVA.

Articolo 6 - Organi dei Corsi di Dottorato

Sono organi dei Corsi di Dottorato il Collegio dei docenti, il Coordinatore.

Articolo 6 bis - Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è costituito da almeno 12 docenti, secondo quanto previsto dall'art. 4 co. 1 del presente Regolamento.
2. Ogni successiva variazione nella composizione del Collegio è deliberata dal Collegio stesso. Le variazioni predette sono comunicate ai Settori Dottorato e ai Dipartimenti interessati che ne prendono atto.



3. Per i professori e ricercatori universitari, nonché per i ricercatori degli Enti pubblici di ricerca in servizio presso un altro Ateneo o Ente, la partecipazione al Collegio è subordinata al nulla osta da parte della struttura di appartenenza. Per i professori e ricercatori universitari in servizio presso Sapienza è necessario il nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza per poter partecipare a Collegi di altre istituzioni. L'eventuale diniego deve essere motivato.
4. Il Collegio dei docenti è preposto alla definizione degli obiettivi, alla programmazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato e ad esso compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un Corso di Dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del Decreto, ivi compresi i Corsi di Dottorato industriale di cui all'art. 10 e i Corsi di Dottorato di interesse nazionale di cui all'art. 11 del Decreto. La numerosità minima dei componenti resta pari a 12.
5. Per il funzionamento delle adunanze del Collegio si fa esplicito riferimento, per quanto compatibile, alle norme di cui al Capo V del Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo Emanato con D.R. n. 1141 del 28.04.2021 e ss.mm.ii.
6. Il Collegio dei docenti cura in particolare:
 - a) l'approvazione di convenzioni con Atenei, Enti di ricerca, istituzioni estere, imprese anche per co-tutela;
 - b) la definizione e criteri di valutazione delle prove di ammissione al Corso di Dottorato (artt. 11 e 12);
 - c) l'individuazione, per ciascun dottorando, di un supervisore e uno o più co-supervisori;
 - d) la programmazione delle attività formative per ciascun anno accademico e per ciascun dottorando (art. 7);
 - e) i termini e le modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;
 - f) le ammissioni agli anni successivi al primo;



- g) le esclusioni e le sospensioni dei dottorandi dalle attività di cui all'art. 16bis;
 - h) l'eventuale accoglimento, nei casi di frequenza congiunta con una scuola di specializzazione medica, della domanda di riduzione delle attività dottorali e di riduzione delle annualità di iscrizione al dottorato a un minimo di anni due, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica con il progetto dottorale;
 - i) le scelte di tesi e i progressi nella preparazione delle stesse;
 - j) l'ammissione dei dottorandi all'esame finale;
 - k) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il Corso di Dottorato;
 - l) l'individuazione dei valutatori delle tesi di dottorato (art. 18);
 - m) l'individuazione dei nominativi della Commissione giudicatrice per la prova di ammissione (art. 13) e della Commissione esaminatrice per l'esame finale (art. 20) da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
7. I supervisor e co-supervisor di cui al precedente co. 6 lett. c) di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, devono fare riferimento al settore scientifico-disciplinare, anche attribuito, in coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato con un'adeguata esperienza nella supervisione della ricerca per offrire al dottorando il sostegno e il supporto adeguati allo svolgimento delle attività formative, di ricerca e di redazione della tesi. I supervisor e co-supervisor devono garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del Dottorato. In caso contrario, il Collegio dei docenti garantisce, con un nuovo supervisore, l'affiancamento del dottorando fino al conseguimento del titolo.
8. Alle riunioni del Collegio possono partecipare, su invito del Coordinatore, senza diritto di voto, studiosi coinvolti nelle attività formative del Dottorato.
9. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai componenti del Collegio nell'ambito dei Corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli



obblighi istituzionali secondo quanto previsto nel Regolamento di Ateneo in materia.

Articolo 6 ter - Il Coordinatore

1. Il Collegio elegge tra i suoi componenti un Coordinatore, facente parte di Sapienza o di una Università in consorzio o convenzione ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
2. Il coordinamento è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità da registrarsi nel Verbale della votazione, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.
3. Ai sensi dell'art. 2 co. 11 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 l'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
4. Il Coordinatore è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica 3 anni e non può essere immediatamente rieleggibile per più di una volta.
5. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Collegio e utilizza i fondi di funzionamento del Dottorato di cui al precedente art. 4 punto 5 nel rispetto delle procedure di spesa.
6. Il Coordinatore autorizza i dottorandi allo svolgimento di periodi di studio e ricerca in Italia e all'estero.

Articolo 7 - Attività formative e competenze

1. I Corsi di Dottorato di ricerca consentono l'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare presso Università, Enti pubblici o soggetti



privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche a livello internazionale, e presso soggetti pubblici e privati anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività e nell'esercizio delle libere professioni.

2. Sono organizzate, anche in comune tra più Corsi di Dottorato, attività di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, ivi inclusa la conoscenza dei bandi competitivi, della valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.
3. Per la rendicontazione delle attività didattiche impartite nei Corsi di Dottorato, si rinvia al "Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori" ai sensi dell'art. 6, co. 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. La formazione dottorale di cui al co. 2, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, dovrà consentire di:
 - a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione anche di tipo competitivo;
 - b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
 - c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
 - d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore (EHEA), tenendo conto dei relativi Standard e Linee-guida per l'assicurazione della qualità;



5. La formazione dottorale di cui al comma 2:
 - a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
 - b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
 - c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
 - d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
 - e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
 - f) garantisce attività di alta formazione, anche svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo. Ciascun Collegio definisce ogni anno il piano delle attività formative a completamento delle conoscenze scientifiche del dottorando. Il programma formativo, che può essere organizzato anche in comune tra più Corsi di Dottorato, prevede insegnamenti funzionali al percorso. Il piano formativo comprende anche seminari di alta qualificazione, journal club e altro, suddivisi tra i vari anni di durata del corso, con l'indicazione dei requisiti di frequenza, delle modalità di svolgimento e di verifica delle conoscenze, competenze e abilità acquisite e dei relativi crediti formativi.

6. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (Diploma Supplement).



Articolo 8 - Borse di studio

1. L'Ateneo determina per ciascun anno l'ammontare dei fondi destinati alle borse di studio tenendo conto anche dei fondi acquisiti mediante finanziamenti provenienti da Enti pubblici/privati e altre sedi universitarie.
2. L'Ateneo conferisce i posti di dottorato e le borse di studio in conformità ai seguenti criteri:
 - a) I posti sono assegnati previa valutazione comparativa del merito;
 - b) le borse disponibili sono attribuite secondo l'ordine della graduatoria concorsuale;
 - c) a parità di merito prevale la valutazione della situazione economica equivalente determinata ai sensi della normativa vigente.
3. Le borse di studio hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione all'anno successivo da parte del Collegio dei docenti.
4. L'erogazione della borsa di studio è dovuta per l'intera durata legale del corso. In caso di rinuncia definitiva e irrevocabile alla borsa di studio per motivi personali sono attribuite le mensilità residue al primo vincitore di posto senza borsa utilmente classificatosi nella medesima graduatoria del rinunciatario. In caso di borse finanziate da enti terzi tale possibilità è subordinata all'assenso scritto degli stessi. L'importo delle borse di studio di dottorato non può essere inferiore a quello determinato dalla normativa vigente ed è fissato con Decreto del Rettore.
5. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, co. 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
6. In caso di sospensione del dottorando dal Corso di Dottorato o di esclusione dallo stesso ai sensi del successivo art. 16-bis o di incompatibilità sopravvenuta non è dovuta l'erogazione della borsa.



7. Il pagamento della borsa di studio è effettuato mensilmente.
8. L'importo della borsa di studio è aumentato del 50% per gli eventuali periodi di studio o ricerca all'estero che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Coordinatore del Corso e comprovati da un'attestazione dell'Istituzione ospitante, per un periodo non superiore ai 12 mesi.
Un importo pari al 50% di una borsa è corrisposto, a partire dal 38° ciclo, anche ai dottorandi senza borsa parametrato su un periodo di ricerca all'estero pari ad un massimo di 12 mesi che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Coordinatore del Corso e comprovati da un'attestazione dell'Istituzione ospitante.
Tali documenti dovranno essere consegnati al Settore Dottorato di ricerca – Corsi e carriere al termine del periodo di soggiorno all'estero. Il periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri.
9. Il reddito imponibile personale annuo lordo per poter fruire della borsa di dottorato non può superare l'importo della borsa stessa ed è aggiornabile con decreto del Rettore.
10. I casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente e dal successivo art. 15; in caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si riferisce all'anno accademico o sua frazione.
11. Nel corso dell'anno di frequenza congiunta di cui all'art. 15 del presente Regolamento, non si può percepire la borsa di studio di Dottorato.
12. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Di tale specifico contributo riferito al singolo dottorando si dà conto annualmente nella scheda di richiesta del finanziamento. Se il



dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa ed è pertanto decaduto dallo status di dottorando, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Istituzione, per gli stessi fini. Per i Corsi di Dottorato di interesse nazionale la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al 20% dell'importo della borsa.

13. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal Corso di Dottorato, le disposizioni di cui ai co. 8 e 12 non si applica ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

Articolo 9 - Contributi ed esoneri

1. Gli iscritti a Corsi di Dottorato di ricerca sono tenuti a rispettare gli adempimenti richiesti per confermare l'iscrizione all'anno successivo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. I dottorandi, titolari o non titolari di borsa di studio, sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e tenuti al pagamento della tassa regionale e al pagamento dell'imposta di bollo per ogni anno di iscrizione.
3. I dottorandi con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66% o con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, o comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 sono esonerati dal pagamento della tassa regionale, ma non dal pagamento dell'imposta di bollo.
4. In caso di mancato pagamento della tassa regionale e dell'imposta di bollo entro la scadenza comunicata, la carriera e/o l'erogazione dei ratei della borsa di Dottorato è sospesa fino alla regolarizzazione della posizione amministrativa.

Articolo 10 - Bando di concorso

1. L'ammissione ordinaria al Corso di Dottorato avviene almeno una volta all'anno sulla base di una selezione a evidenza pubblica, emanata di norma entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno.



2. L'Ateneo, su conforme delibera degli Organi di governo, può emanare un altro bando di concorso per l'ammissione al medesimo anno accademico, in presenza di significativi finanziamenti resisi disponibili successivamente destinati a una pluralità di Corsi di Dottorato/borse di Dottorato nell'ambito di collaborazioni nazionali o internazionali.
3. I bandi di ammissione sono emanati dal Rettore dell'Università che dispone anche la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Il bando di concorso indica:
 - a) il numero dei posti per ciascun Corso di Dottorato di ricerca;
 - b) il numero e l'ammontare delle borse di studio, nonché il numero dei posti attivati in collaborazione con le imprese, i Dottorati industriali e i contratti di alto apprendistato, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse; l'ammontare dei contributi a carico dei dottorandi;
 - c) la data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, ove già fissati, ovvero le modalità di convocazione dei candidati;
 - d) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;
 - e) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali;
 - f) le modalità di immatricolazione ai Corsi;
 - g) gli eventuali obblighi e/o adempimenti legati alle borse di studio, se previsti.
5. Il bando può prevedere che, qualora il numero delle domande di candidatura ecceda il limite indicato nello stesso bando, si proceda alla preselezione dei candidati mediante lo svolgimento di una prova scritta basata su test a risposta breve o chiusa sulla base di modelli internazionali.
6. Riserve di quota delle borse possono essere destinate a favore di soggetti che hanno conseguito, presso Università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al Corso di Dottorato, prevedendo eventualmente modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e graduatorie separate.



7. Il bando di concorso, redatto in italiano e in inglese, viene pubblicato sul sito di Sapienza nelle pagine web dedicate e pubblicizzato, sempre in via telematica, sul sito europeo Euraxess e sul sito istituzionale del MUR.

Articolo 11 - Requisiti di accesso

1. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea specialistica o magistrale, laurea dell'ordinamento previgente o titolo accademico di secondo livello conseguito all'estero riconosciuto idoneo. L'idoneità del titolo estero viene valutata dalla Commissione giudicatrice (art. 13) ai soli fini dell'espletamento delle prove, fatte salve le successive verifiche di competenza dell'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. Sono ammessi "con riserva" alle prove di ammissione anche coloro che conseguono il titolo di accesso tra la data di presentazione della domanda e la data di iscrizione indicata nel bando di concorso. Il conseguimento del titolo deve essere comunicato all'Università secondo le modalità previste dal bando, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
3. Chi ha già conseguito il titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo Corso di Dottorato, purché le tematiche ed i settori scientifico-disciplinari siano differenti da quelli relativi al corso per il quale è stato conseguito il titolo. Non possono comunque percepire la borsa di studio coloro i quali abbiano già beneficiato di una borsa di studio per la frequenza di un Corso di Dottorato in Italia.
4. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni ammessi al Dottorato possono godere dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva per



il periodo di durata normale del corso, o, se in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca di cui all'art. 8, co. 12.

Articolo 12 - Prove di ammissione

1. Per le prove di ammissione devono essere indicate specifiche modalità e criteri che saranno valutati dalle Commissioni giudicatrici di cui al successivo art. 13, salvo quanto previsto dall'art. 14 co. 1 lett. b) per i cittadini stranieri.
2. Ciascun Collegio dei docenti può determinare, in tempo utile per la pubblicazione del bando, specifiche modalità e criteri per l'ammissione ai Corsi di Dottorato rispettando comunque principi di selettività e trasparenza nonché un'ideale valutazione comparativa dei candidati.
3. Ciascun Collegio può inoltre determinare, in tempo utile per la pubblicazione del bando, punteggi aggiuntivi per valorizzare specifiche competenze ed esperienze formative maturate quali, ad esempio, Erasmus, tesi o periodi di perfezionamento all'estero che il dottorando dichiara di aver svolto, anche durante il suo percorso universitario di I e II livello.
4. Per la partecipazione alle prove di ammissione è previsto il pagamento di un contributo obbligatorio il cui l'importo è deliberato dagli organi accademici, la cui restituzione non è ammessa in alcun caso.
5. I criteri e le modalità di cui al presente articolo sono resi pubblici mediante pubblicazione sulle pagine web di Sapienza.
6. La selezione è intesa ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini dei candidati alla ricerca scientifica e le loro motivazioni



personali e deve basarsi sulla valutazione del curriculum e/o di un progetto di ricerca, eventualmente ispirato al lavoro di tesi, su eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, e su un colloquio.

7. Il progetto di ricerca, che deve essere strutturato secondo uno schema standard, ha rilevanza ai soli fini della selezione e non vincola la scelta della tesi di dottorato.
8. Le prove di ammissione possono essere espletate per tutti i candidati in lingua inglese, ove richiesto dal Collegio dei docenti.
9. Per i dottorati di area linguistica è possibile prevedere un'ulteriore prova orale, che precede il colloquio, nel corso del quale accertare l'adeguata competenza del candidato nella lingua di specializzazione dichiarata nel bando. Tale prova sarà valutata da un docente universitario (o qualificato esperto) della lingua di riferimento con un giudizio di idoneità o non idoneità del candidato. I bandi di selezione possono prevedere l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro 3 mesi dall'inizio del corso.

Articolo 13 - Commissioni giudicatrici per il concorso d'ammissione

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca sono nominate con decreto del Rettore o suo delegato e sono composte da non meno di 3 membri titolari e 3 supplenti scelti fra professori e ricercatori, di Università italiane e straniere, nonché di Enti Pubblici di Ricerca, aventi competenze specialistiche nei settori scientifici cui si riferisce il corso. Ove possibile le Commissioni hanno una composizione equilibrata per genere. Nel caso di Corsi di Dottorato in convenzione con Enti pubblici o privati le Commissioni giudicatrici possono inoltre essere integrate da un esperto operante presso tali soggetti con parità di funzioni rispetto agli altri membri.
2. I componenti della Commissione giudicatrice sono scelti dai Consigli di Dipartimento tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal Collegio dei docenti.



3. Per qualsiasi tipo di Corso di Dottorato, ivi compresi i Corsi internazionali disciplinati nei successivi articoli, non si può far parte, in qualità di componente effettivo, della Commissione giudicatrice dello stesso Corso di Dottorato per due cicli consecutivi.
4. Per i Corsi articolati su più curricula, il concorso e la Commissione giudicatrice sono comunque unici, come unica è la graduatoria di merito finale. L'attivazione del singolo curriculum dipende dal posizionamento in graduatoria dei vincitori, in base alla scelta da loro effettuata.

Articolo 14 - Ammissione in sovrannumero

1. Possono essere ammessi in sovrannumero e senza borsa, previa partecipazione al bando di concorso e superamento delle prove di ammissione, e fatta salva la proporzione tra numeri di posti con borsa e senza borsa di cui all'art. 4 co. 3 lett. c):
 - a) i dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati con l'Ateneo e impegnati in attività di elevata qualificazione esclusivamente per i Corsi accreditati dal MUR come Dottorati industriali, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 226/2021.
 - b) gli studenti stranieri, aventi i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 11 co. 1, che non intendono concorrere alle borse di studio bandite da Sapienza, ovvero agli incrementi previsti dall'art. 8. A tal fine, i candidati devono presentare regolare domanda nei tempi e nei modi riportati nel bando, indicando nella stessa la volontà di essere ammessi in sovrannumero. I candidati sono, altresì, tenuti a produrre, contestualmente alla domanda, la documentazione sui percorsi formativi e sui risultati conseguiti nelle forme legalmente previste come indicato nel bando concorsuale. Essi possono chiedere di essere valutati su dossier e/o tramite colloquio. Il dossier deve contenere ogni evidenza atta a consentire una valutazione delle potenzialità scientifiche del candidato e, in particolare, un adeguato progetto di ricerca (scritto in italiano o inglese o francese). Il colloquio si svolgerà invece, laddove il candidato non riceva diversa



comunicazione, contestualmente allo svolgimento della prova orale dei candidati al concorso.

Articolo 15 - Incompatibilità, frequenza congiunta e divieti di cumulo

1. La frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca è compatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di Laurea di qualsiasi livello, a Scuole di specializzazione medica e non medica, inclusi i corsi erogati dagli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici.

La frequenza ai Corsi di Dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Corso di Dottorato e a Master di I e II livello.

2. La frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca è incompatibile con l'incarico di professore universitario a contratto per la titolarità di insegnamenti e di moduli didattici.
3. Compete, invece, al Collegio dei docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato (per esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di compiti di guardia medica per i dottorandi di area medica); per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
4. Non è consentito il cumulo della borsa di Dottorato con gli assegni di ricerca né con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando e con i finanziamenti di cui al Fondo Giovani MUR.



5. È prevista la frequenza congiunta del Corso di Dottorato con un corso di specializzazione medica con conseguente riduzione a un minimo di due anni del Corso di Dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal Corso di Dottorato, attestata dal Consiglio della Scuola di specializzazione medica e dal Collegio dei docenti del Dottorato;
 - b) incompatibilità tra la borsa di Dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della Scuola di specializzazione;
 - c) nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale.
- Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della Scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della Scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il Corso di Dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.
- L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto.

Articolo 16 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, per l'intera durata legale del corso, le cui modalità devono essere accordate con il Collegio dei docenti.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.
3. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni studente di Dottorato è tenuto a



rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del Dottorato.

4. Il dottorando è tenuto a seguire le attività formative e a svolgere le attività di ricerca programmate dal Collegio dei docenti per ciascun anno accademico, nonché a presentare gli elaborati e i risultati prodotti nei termini e con le modalità fissati dal Collegio.
5. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di 40 ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa pertinenti a quelle che sono le materie oggetto del Corso di Dottorato. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'art. 1, co.1, lettera b) del decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003 n. 170.
6. Tale attività non può comprendere la partecipazione alle commissioni di esami di laurea, né la sostituzione di docenti titolari, né l'erogazione di insegnamenti. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale finalizzata esclusivamente alla realizzazione del progetto di ricerca.
7. La formazione del dottore di ricerca può comprendere un eventuale periodo di studio all'estero e l'effettuazione di stage presso Enti pubblici e privati per periodi di durata complessivamente non superiore alla metà della durata del Corso di Dottorato.
8. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio.
9. Ogni studente di Dottorato dispone di un proprio indirizzo e-mail messo gratuitamente a disposizione da Sapienza. Le comunicazioni del Coordinatore o degli uffici amministrativi agli studenti effettuati via e-mail sono valide. Eventuali comunicazioni riguardanti specifici provvedimenti amministrativi che abbiano conseguenze limitative dei diritti degli



interessati saranno, invece, inoltrate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

10. È condizione necessaria per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca che ciascun dottorando acceda al Catalogo delle Pubblicazioni di Ateneo e inserisca i dati relativi alla propria produzione scientifica.
11. Vighe per tutti i dottorandi l'obbligo di partecipare alle indagini di valutazione del corso di Dottorato promosse durante e alla conclusione dello stesso.

Articolo 16 bis – Esclusioni, sospensioni e proroghe

1. Il Collegio, in caso di inosservanza degli obblighi fissati per il passaggio d'anno e/o per la conclusione del dottorato, in caso di risultati insufficienti alle prove di valutazione intermedia infrannuali e/o annuali, in caso di assenza ingiustificata e prolungata o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il Corso di Dottorato, può, previa notifica, motivatamente deliberare l'esclusione del dottorando dal corso. Tale delibera deve essere assunta dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto del Collegio dei docenti e con la partecipazione dei Rappresentanti dei dottorandi, di cui al successivo art. 17. A far data dalla delibera di esclusione l'erogazione della borsa di studio è sospesa.
2. Al dottorando è notificato l'avvio del procedimento di esclusione ed entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica, qualora ritenga violati i suoi diritti, può rivolgersi al Garante degli studenti di Ateneo che ha l'autorità e il compito d'intervenire sulla base di istanze motivate.
3. Il Garante degli studenti può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualunque altra attività istruttoria che ritenga necessaria e al termine può richiedere al Collegio dei docenti un riesame della decisione di esclusione assunta.



4. Qualora il Collegio confermasse la decisione e il Garante ritenesse tale scelta illegittima può trasmettere gli atti al Rettore che li sottopone al Senato Accademico affinché si esprima sul caso in maniera definitiva. Qualora il dottorando sia riammesso alla frequenza del corso, il Collegio dei docenti ne delibera la riammissione e contestualmente è riattivata l'erogazione dell'eventuale borsa di studio. Al termine del corso, e prima della discussione della tesi, il dottorando recupererà il periodo di sospensione verificatosi nella fase di riesame e i ratei della borsa non fruiti.
5. A seguito di istanza scritta del dottorando, la frequenza del Corso di Dottorato può essere sospesa, di norma per il massimo di 6 mesi, previa deliberazione del Collegio dei docenti e verifica documentale da parte dell'Amministrazione, nei seguenti casi:
 - a) servizio militare ovvero servizio civile;
 - b) opportunità di studio o di lavoro a che non siano incompatibili con una ripresa successiva delle attività del Dottorato;
 - c) grave e documentata malattia;
 - d) caregivers di beneficiari della legge n. 104/92;
 - e) studenti stranieri in attesa di visto.

Non è possibile usufruire della sospensione per frazioni di mese.
In caso di contemporanea iscrizione, la richiesta di sospensione si deve applicare "contemporaneamente" a entrambi i corsi di studio.

6. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
7. Nel deliberare in merito alla sospensione, il Collegio può fissare termini, condizioni o verifiche, compatibilmente con le scadenze di valutazione intermedie, concedendo il passaggio agli anni successivi con riserva fino al completo recupero del periodo di sospensione ed al completamento della durata legale del corso. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è



erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

8. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del singolo dottorando una proroga della durata massima di 12 mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
9. Una proroga della durata del Corso di Dottorato per un periodo non superiore a 12 mesi può essere, altresì, proposta dal Collegio dei docenti, entro la fine del secondo anno di corso, per motivate esigenze scientifiche e approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Tale proroga prevede la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio del Dipartimento di afferenza del corso, ovvero del curriculum nel caso di corsi articolati su più curricula afferenti a diversi Dipartimenti.
10. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 5, 6, 8 e 9 non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Articolo 17 - Rappresentanza dei dottorandi

1. Limitatamente a questioni di tipo organizzativo, didattico e relative ai criteri per l'uso dei fondi di funzionamento, nonché per le questioni disciplinate all'art.16-bis, partecipano alle riunioni del Collegio, due studenti di Dottorato eletti dagli studenti stessi. Tali studenti possono coincidere o meno con i rappresentanti nei Consigli di Dipartimento.
2. La rappresentanza degli studenti di Dottorato nei Consigli di Dipartimento è disciplinata dai rispettivi regolamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto di Sapienza.



Articolo 18 - Tesi di Dottorato

1. I candidati, al termine della durata legale del Corso di Dottorato, devono sottoporsi alla valutazione e alla discussione della tesi per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca nella prima sessione d'esame finale utile. Le sessioni di esame finale si concludono il 30 gennaio, il 30 maggio, il 30 settembre di ciascun anno.
2. L'ammissione all'esame finale, corredata dalla presentazione del Collegio, deve essere comunicata al Settore Dottorato di ricerca – Corsi e carriere almeno un mese prima della data fissata per la discussione, unitamente alla segnalazione del settore disciplinare per il quale il dottorando opta, nel caso siano individuati più settori scientifico-disciplinari per il Corso di Dottorato.
3. La tesi di Dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi redatta in lingua inglese.
4. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il Corso di Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due valutatori, di elevata qualificazione, di cui almeno un professore universitario, nominati dal Collegio dei docenti, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di Dottorato.
5. Entro 45 giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a 6 mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.



6. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione esaminatrice la cui composizione è definita dall'art. 20 del presente Regolamento.
7. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione esaminatrice, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
8. L'esame finale di Dottorato può essere sostenuto una sola volta.
9. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di Corsi di Dottorato accreditati.
10. Entro 15 giorni dalla discussione della tesi, il Dottore di ricerca ha l'obbligo di depositare ad accesso aperto copia della stessa, in formato elettronico, nella banca dati d'Ateneo che ne cura la trasmissione presso le Biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.
11. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 19 – Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, imprese o Enti coinvolti.
2. Il dottorando è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e gli specifici regolamenti di Ateneo.



3. Il dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università, o presso gli altri Enti o imprese coinvolte.

Articolo 20 – Commissioni esaminatrici per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca

1. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca sono nominate con decreto del Rettore o suo delegato e sono composte da 3 membri scelti tra professori e ricercatori, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al Dottorato.
2. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al Dottorato ai sensi del Decreto.
In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
3. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.
4. I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dai Consigli di Dipartimento tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal Collegio dei docenti, che provvederà, altresì a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.
5. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.
6. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, dei componenti la Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.



7. Per i Corsi di Dottorato multidisciplinari possono essere individuati dal Collegio dei docenti, ciclo per ciclo, più settori scientifici nell'ambito dello stesso Dottorato e può essere pertanto prevista una pluralità di Commissioni.
8. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

Articolo 21 – Scuole di dottorato

1. Allo scopo di realizzare una migliore organizzazione del terzo livello di formazione universitaria, possono essere istituite le Scuole di dottorato.
2. Le proposte di istituzione di Scuole di dottorato dovranno essere formulate dai Corsi di Dottorato stessi, approvate dal Senato Accademico, previo parere dei Dipartimenti di riferimento.
3. All'atto della costituzione, le Scuole indicano i Corsi di Dottorato di ricerca alle stesse afferenti.
4. Sono organi della Scuola: il Direttore della Scuola (di seguito Direttore), il Segretario della Scuola (di seguito Segretario), il Consiglio Direttivo della Scuola (di seguito Consiglio Direttivo).
5. Il Direttore rappresenta la Scuola, ne coordina le attività, presiede il Consiglio Direttivo. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, tra i componenti dei Collegi dei docenti afferenti alle Scuole con requisiti da Coordinatore.
6. L'incarico di Direttore ha durata triennale e non è rieleggibile per più di una volta.



7. Il Consiglio Direttivo è costituito dai coordinatori dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola e nella piena salvaguardia dell'autonomia scientifica e culturale dei singoli Corsi di Dottorato, svolge le seguenti attività:
 - a) elegge il Direttore;
 - b) individua le linee di sviluppo generali della Scuola;
 - c) favorisce il periodico confronto di idee ed esperienze tra i diversi Corsi di Dottorato;
 - d) promuove il coordinamento delle attività culturali e didattiche dei distinti Corsi di Dottorato, individuando in particolare quelle che possono interessare una pluralità o la totalità di essi;
 - e) individua le tematiche culturali a carattere generale ed in relazione ad esse promuove ed organizza attività formative proprie ed ulteriori rispetto a quelle promosse dai singoli corsi;
 - f) promuove, anche attraverso specifiche convenzioni, la collaborazione didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali e internazionali e le imprese;
 - g) nel rispetto del potere decisionale dell'Università, svolge una prima attività istruttoria in merito all'attivazione o disattivazione dei corsi e/o curricula e alle relative richieste dei posti e delle borse;
 - h) approva eventuali modifiche al Regolamento della Scuola.

8. Il Consiglio delibera:
 - a) a maggioranza semplice per quel che concerne le attività specifiche della Scuola;
 - b) a maggioranza assoluta dei suoi componenti in ordine alla nomina del Direttore;
 - c) con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto in riferimento alle proposte di modifiche del Regolamento della Scuola, variazioni di dotazioni, termini di finanziamento.

Articolo 22 – Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. In sede di accreditamento iniziale o successivamente, Sapienza può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i Corsi di Dottorato attivati



sulla base di convenzioni con imprese, anche estere, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate;
 - d) la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca.
3. I bandi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale, possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli Enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'art. 45 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.

Articolo 23 – Dottorati di interesse nazionale

1. Sapienza promuove e agevola la cooperazione nazionale anche nel settore dei Dottorati di ricerca. A tal fine stipula convenzioni con almeno 4



soggetti quali Università e Istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, per realizzare percorsi dottorali di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;

2. Le suddette convenzioni normano:
 - a) gli obiettivi del Dottorato nazionale in particolare nelle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
 - b) le modalità di condivisione delle attività formative e di ricerca;
 - c) le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, fermo restando che per ciascun ciclo di Dottorato nazionale, sono disponibili almeno 30 borse di studio e che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al 20% dell'importo della borsa;
 - d) le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi;
 - e) eventuali forme di co-tutela;
 - f) le modalità di assegnazione delle borse di dottorato previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Articolo 24 - Cooperazione internazionale

Sapienza promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nel settore dei Dottorati di ricerca. A tal fine promuove e stipula, con Università straniere, accordi inter-istituzionali che definiscono le modalità di attuazione della cooperazione e l'eventuale rilascio del titolo congiunto o del doppio/multiplo titolo di Dottore di ricerca. In particolare Sapienza stipula convenzioni con Università straniere per lo svolgimento di tesi di Dottorato in co-tutela, per il riconoscimento della mobilità internazionale, per l'attivazione di Dottorati internazionali.



Articolo 25 - Tesi di dottorato in co-tutela

1. Le convenzioni disciplinano le modalità di attuazione del programma di co-tutela e sono stipulate a favore di singoli dottorandi previa approvazione del Collegio dei docenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la preparazione della tesi effettuata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni;
 - b) la nomina di due Direttori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università cooperante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i Direttori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale. I Direttori di tesi (per parte italiana) possono appartenere ad Università diverse da Sapienza;
 - c) la redazione e la discussione della tesi in parte nella lingua dell'Università cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo;
 - d) la Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, sarà composta da studiosi espressi dalle due Istituzioni in numero pari e dovrà comprendere almeno 4 membri, esclusi i Direttori di tesi che possono partecipare alla discussione della tesi ma non alla valutazione;
 - e) ognuna delle due istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di ricerca o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto. Il titolo di dottore di ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela con l'Università di.....";
 - f) la co-tutela di tesi di Dottorato può essere attivata non oltre il 18° mese dall'inizio del corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio dei docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione della co-tutela. In questo caso, il Collegio dei docenti dovrà tuttavia contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale;
 - g) entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Collegio dei docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di



tesi iscritti presso le Università partner ai fini dell'ammissione all'anno successivo.

2. Il dottorando che usufruisce della contemporanea iscrizione non può partecipare anche a un programma di dottorato in co-tutela.

Articolo 26 - Menzione di “Doctor Europaeus”

1. La certificazione “Doctor Europaeus” è una menzione aggiuntiva al titolo di Dottore di ricerca che viene rilasciato a livello nazionale. Tale certificazione deve rispettare le condizioni della Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei paesi della UE, recepite dalla European University Association (EUA).
2. La certificazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus” potrà essere rilasciata dall'Ateneo, su richiesta del dottorando, previa delibera del Collegio dei docenti, qualora sussistano le seguenti 4 condizioni:
 - a) le valutazioni sul lavoro di tesi devono essere redatte da almeno due docenti provenienti da due Università europee diverse da quella in cui la tesi viene discussa;
 - b) almeno un membro della Commissione giudicatrice deve appartenere ad un paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
 - c) parte della discussione deve avvenire in una delle lingue ufficiali europee diverse da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
 - d) la ricerca presentata nella tesi deve essere stata svolta, in parte, durante un soggiorno di almeno 3 mesi in un paese europeo diverso da quello del dottorando.

Articolo 27 - Dottorati internazionali

1. Qualora il livello di armonizzazione raggiunto fra l'ordinamento universitario italiano e quello di un altro paese o altri paesi lo consenta, possono essere istituiti Dottorati internazionali mediante stipula di appositi accordi inter-istituzionali.



2. I requisiti richiesti per l'attivazione di Dottorati con mobilità internazionale e finalizzati al rilascio di un certificato aggiuntivo al titolo, sono identici a quelli dei Dottorati nazionali.
3. Gli accordi inter-istituzionali per i Dottorati internazionali che portano al conferimento di titolo doppio/multiplo o congiunto dovranno essere conformi ai seguenti principi:
 - a) riferimento al quadro normativo in materia di dottorato dei paesi/istituzioni cooperanti;
 - b) il progetto scientifico e il piano formativo, adeguatamente strutturati e motivati, dovranno evidenziare in via specifica le ragioni che rendono opportuna l'istituzione di un Dottorato internazionale;
 - c) il Collegio dei docenti dovrà essere composto da non meno di 12 docenti, di cui non più della metà ricercatori, o posizioni equivalenti negli Enti stranieri, appartenenti ai macro-settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso a posizioni equivalenti negli Enti stranieri, di fama internazionale e di documentata produzione scientifica, con una presenza bilanciata di studiosi appartenenti alle sedi proponenti. La presenza di studiosi di Sapienza non potrà comunque essere inferiore a 3;
 - d) il Coordinatore del programma dovrà essere eletto dal Collegio dei docenti;
 - e) l'apporto in termini di risorse materiali e finanziarie, in qualsiasi forma (borse di studio, spese di funzionamento, uso di spazi e laboratori), di ciascuna università partecipante dovrà essere bilanciato tra le sedi, senza vincoli di destinazione quanto alla nazionalità dei dottorandi che fruiscono direttamente o indirettamente delle risorse, fermo restando che l'apporto in termini di borse di studio non può essere inferiore a 4;
 - f) per le modalità di ammissione degli studenti devono essere previste procedure che assicurino un'adeguata valutazione dei candidati su base paritaria e non discriminante. Specifiche modalità e criteri per l'ammissione ai Corsi di Dottorato internazionali, determinati dal Collegio dei docenti, vanno espressamente indicati nel testo del bando rispettando comunque i principi di selettività e trasparenza nonché idonea valutazione comparativa dei candidati indipendentemente dalla loro nazionalità;



- g) gli accordi inter-istituzionali dovranno indicare le modalità di composizione delle Commissioni di ammissione che dovranno essere composte da studiosi designati dalle sedi partecipanti; tali studiosi potranno anche non appartenere alle sedi proponenti. Nessuno può far parte della Commissione per più di una volta in un triennio;
 - h) le Commissioni di valutazione finale sono composte da docenti designati dalle Università partecipanti secondo le modalità indicate dagli accordi interistituzionali e potranno anche non appartenere alle sedi proponenti. Nessun membro può far parte della Commissione per più di una volta in un biennio;
 - i) per quanto non espressamente indicato si rimanda alle specifiche degli accordi inter-istituzionali.
4. Le proposte, sia di nuovo accordo inter-istituzionale che di rinnovo, dovranno essere corredate dal parere favorevole del Consiglio di Dipartimento. Gli organi di Sapienza valuteranno le proposte, previo parere della Commissione istruttoria di cui all'art. 2 co. 4, che si esprimerà anche in merito alla congruenza del testo degli accordi con i criteri di cui al comma precedente nonché, in caso di rinnovo, sulla base di una relazione scritta sullo svolgimento del Dottorato e sui risultati ottenuti nel triennio precedente. Sapienza potrà contribuire alle spese di funzionamento, finanziariamente o mettendo a disposizione altre risorse, ovvero con borse di studio.
5. I Dottorati internazionali già esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni che precedono al momento del rinnovo della convenzione in essere. Resta fermo il principio che la competenza a stipulare l'accordo è del Rettore, sentito il parere della Commissione istruttoria. Gli uffici amministrativi di competenza dovranno essere tempestivamente informati dell'avvio della negoziazione di accordi finalizzati all'istituzione di Corsi di Dottorato internazionali e provvederanno all'avvio delle procedure di stipula da parte del Rettore e all'eventuale approvazione da parte degli organi collegiali di Sapienza.



Articolo 28 - Disposizioni finali e decorrenza

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia di Dottorato.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore sette giorni dopo la data di emanazione del Decreto Rettorale.